TESTO UNICO LA FINANZA LOCALE

Art. 98

Limite di tassazione dei materiali per costruzioni edilizie

L'imposta sui materiali per costruzioni edilizie si applica secondo le norme stabilite dall'articolo 39 e non puo' eccedere l'8% del valore in provvista dei materiali impiegati nei lavori edilizi.

Versione in vigore dal 1 ottobre 1931, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la finanza locale
Estremi	Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-finanza-locale/art-98-limite-di-tassazione-dei-materiali-per-costruzioni-edilizie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it